

# REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TOPONOMASTICA E PER LA NUMERAZIONE CIVICA

*Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 187 del 29/12/95.*

Lo scopo che si prefigge questo breve sintetico studio è quello di fornire un rapido specifico strumento di consultazione a quanti dovranno occuparsi di problemi inerenti alla toponomastica ed alla numerazione civica.

La necessità di dare un nome o un simbolo alle aree di circolazione si era manifestata già nell'antica Roma, e tanto più era avvertita quanto più grande e popolosa era la città.

Molto usati erano i simboli in quanto, per naturale aggregazione, la distribuzione della popolazione nell'ambito delle mura cittadine era contraddistinta da raggruppamenti per arti e mestieri: strada dei carrettieri, strada dei fabbri, strada dei maniscalchi, strada dei merciai, strada dei vinai, ecc...

Localmente, avendo la comunità sambenedettese chiara vocazione marinara, si sono avute: via dell'ancoraggio, via dello squero, via della peschiera, via dei cordai, denominazioni purtroppo scomparse, per non aver considerato che la onomastica cittadina può anche avere elementare funzione di memoria storica.

Tutte le civiltà più evolute dell'antichità, dagli Egizi ai Greci ed ai Romani, avevano dato un ordinamento in tal senso e i concetti di "toponomastica" e di "numerazione civica" sono sempre stati vincolati, indissolubilmente connessi a quelli di "anagrafe" e di "censimento"; già gli antichi Egizi usavano il censimento e l'anagrafe delle famiglie soprattutto a fini militari.

Mutata, evoluta la società e, conseguentemente, fattasi più complessa l'organizzazione dello Stato, si è avvertita prepotente la necessità di una moderna concezione della toponomastica, per renderla più puntuale e rispondente alle accresciute esigenze amministrative di uno Stato moderno.

Dopo la seconda guerra mondiale è stato fornito uno nuovo strumento - la legge anagrafica del 24-12-1954, n.1228 - con il quale si è dato un ordinamento organico alle anagrafi, nel cui contesto si disciplinano, inoltre, la suddivisione del territorio comunale in frazioni (art.9), l'onomastica stradale e numerazione civica (art.10).

La stessa legge individua gli organi tenuti alla vigilanza (art.12): il Ministero dell'Interno e l'Istituto Centrale di Statistica.

Rielabora la materia il DPR 30-05-1989, n.223, con il Nuovo Regolamento Anagrafico della Popolazione Residente, che detta anche nuove norme in materia di toponomastica e numerazione civica (artt. dal n.38 al n.45).

A queste brevi note e considerazioni fa seguito un breve, conciso Regolamento al quale ciascuna Amministrazione comunale potrà fare riferimento in caso di necessità, adattandolo alle proprie specifiche esigenze ed a particolari situazioni locali.

## **Testi consultati :**

TOPONOMASTICA :

- R.D. 10-05-1923, n.1158;

- Legge 23-06-1927, n.1188

ANAGRAFE:

- Legge 24-12-1954, n.1228;

- D. P. R. 30-05-1989, n. 223.

## **REGOLAMENTO**

*Legge 24-12-1954, n. 1228*

**Art.10:** "Il Comune provvede alla indicazione dell'onomastica stradale e della numerazione civica. La spesa della numerazione civica può essere posta a carico dei proprietari dei fabbricati, con la procedura prevista dal secondo comma dell'art.153 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n.148.

I proprietari dei fabbricati provvedono alla indicazione della numerazione interna."

**D.P.R. 30-05-1989, n.223**

**Art.42:** "Numerazione civica"

1° Le porte e gli altri accessi dall'area di circolazione all'interno dei fabbricati di qualsiasi genere devono essere provvisti di appositi numeri da indicarsi su targhe di materiale resistente.

2° L'obbligo della numerazione si estende anche internamente ai fabbricati per gli accessi che immettono nelle abitazioni o in ambienti destinati all'esercizio di attività professionali, commerciali e simili.

3° La numerazione degli accessi, sia esterni sia interni, deve essere effettuata in conformità alle norme stabilite dall'Istituto centrale di statistica in occasione dell'ultimo censimento generale della popolazione e alle successive eventuali determinazioni dell'istituto stesso.

**Art. 43:** "Obblighi dei proprietari di fabbricati".

1° Gli obblighi di cui all'articolo 42 devono essere adempiuti non appena ultimata la costruzione del fabbricato.

2° A costruzione ultimata e comunque prima che il fabbricato possa essere occupato il proprietario deve presentare al Comune apposita domanda per ottenere sia l'indicazione del numero civico sia il permesso di abitabilità, se trattasi di fabbricato ad uso abitazione, ovvero di agibilità, se trattasi di fabbricato destinato ad altro uso.

3° Con la domanda di cui al comma 2, il proprietario del fabbricato deve chiedere, occorrendo, anche la determinazione dei criteri per l'indicazione della numerazione interna da effettuarsi a cura del proprietario stesso. Qualora l'indicazione della numerazione interna non venga effettuata dal proprietario, vi provvede il Comune addebitandogli la relativa spesa.

4° La domanda deve essere presentata mediante modello conforme all'apposito esemplare predisposto dall'Istituto centrale di statistica. In essa inoltre dovrà essere indicato il numero totale degli accessi, individuati secondo quanto prescritto nel comma 3 dell'art.42

## **TOPONOMASTICA**

Art.1 - E' compito dell'ufficiale d'anagrafe studiare e proporre all'esame della Giunta Municipale l'aggiornamento dell'onomastica stradale, salvo quanto diversamente contemplato dall'art.44 - comma 1 - del D.P.R. 30 maggio 1989, n.223.

Art.2 - L'onomastica stradale, nei limiti del possibile, deve assumere caratteristica di omogeneità nell'ambito di zone geometricamente ben definite.

Art-3 - Il Comune provvede all'apposizione di idonee targhe indicanti le denominazioni delle aree di circolazione.

Art.4 - Le targhe possono essere posizionate a muro o su apposite paline; le dimensioni di quelle a muro devono essere di cm. 40x cm. 30 (h), di quelle a bandiera su paline di cm.80x cm. 20 (h).

Art.5 - Si deve evitare, salvo inderogabili eccezioni, il cambio di denominazione delle aree di circolazione al fine di non arrecare danni economici rilevanti agli abitanti ed alle attività ivi installate, nel rispetto di quanto disposto in materia dal D.P.R. 10-05-23 n.1158, e dalle legge 23-06-1927, n.1188.

Art.6 - In caso di cambiamento di denominazione dell'area di circolazione deve essere indicata anche la denominazione precedente.

Art.7 - Le targhe vanno poste all'inizio della strada, sul lato sinistro ad una altezza minima di mt. 20 dal suolo; è facoltativa l'apposizione di copie ad ogni incrocio per i Comuni con meno di 50.000 abitanti, mentre ne è fatto obbligo a quelli che superano detto limite.

Art.8 - Si deve evitare di dare la stessa denominazione a via, largo e vicolo (es.: via Mazzini, largo Mazzini e vicolo Mazzini) onde eliminare possibili confusioni.

## **NUMERAZIONE CIVICA**

Art. 9 Al Comune compete l'indicazione del numero civico, su disposizione dell'ufficiale di anagrafe.

Art.10 La targhetta del numero civico può contenere anche la denominazione della strada.

Art.11 L'indicazione del numero civico e della numerazione interna va richiesta, secondo quanto dispone l'art.43 del D.P.R. 30-05-1989, n.223, all'atto della presentazione della domanda di abitabilità o di agibilità da parte del proprietario o/e costruttore.

Art. 12 -Normalmente la numerazione civica è realizzata seguendo i sottoelencati criteri:

- a) - la via ha origine nella parte più vicina alla sede comunale o comunque dall'accesso ritenuto principale;
- b) - con le spalle volte alla sede comunale, i numeri pari sono collocati alla destra, al lato opposto i dispari;
- c) - la numerazione delle case sparse (nelle contrade) è progressiva, indipendentemente dalla collocazione a dritta o manca;

d) - i numeri civici sono posti in alto a destra di ciascun ingresso, sia principale che secondario, ad una altezza di mt. 2, 00 dal suolo, salvo casi particolari derivanti dalla presenza di cancelli, recinzioni e simili:

e) - nelle piazze la numerazione è progressiva e inizia alla sinistra di chi vi entra dall'accesso principale;

- i numeri civici devono avere le seguenti caratteristiche:

- scritta nera o blu su fondo bianco;
- forma rettangolare: cm. 12 x cm. 10 (h);
- in calce riportare il nome della via o piazza.

### **DISPOSIZIONI FINALI**

Art.13 - Le spese per l'onomastica e la numerazione civica sono a carico del Comune, che ha la facoltà di addebitare al proprietario dell'immobile il costo della targhetta della numerazione civica e dell'eventuale messa in opera. Il Comune di S. Benedetto del Tronto, con questo regolamento, dispone che la fornitura e la posa in opera dei numeri civici siano a carico del proprietario dell'immobile.

Art.14 - E' fatto obbligo ai proprietari delle abitazioni sui cui muri sono state poste le targhe dell'onomastica e della numerazione civica di averne la massima cura.

Art.15 - Chiunque distrugga, danneggi, deteriori, occulti o renda in qualsiasi modo non visibile dalla strada le targhe, sia di onomastica che di numerazione civica, è punito con una ammenda pari a 10 volte il valore delle stesse al momento della rilevazione.

Art.16 - E' fatto inoltre obbligo di immediato ripristino, a regola d'arte, all'autore del danno.

Art.17 - L'apposizione realizzata dei numeri civici esterni e della numerazione interna è requisito necessario per ottenere il rilascio dell'abitabilità o agibilità di un immobile (comma 2 dell' art. 43 del D.P.R. 223/89).

Art.18 - E' fatto obbligo ai proprietari di fabbricati di provvedere all'indicazione della numerazione interna (Art. 10 - ultimo comma - legge 1228/54).

Art.19 - Il Comune deve tenere costantemente aggiornate l'onomastica e la numerazione civica; gli è comunque fatto obbligo provvedere in occasione del Censimento Generale della Popolazione, in stretta consonanza con le direttive dell'ISTAT.